

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4492 del 05/09/2022
Oggetto	Autorizzazione alla perforazione di pozzo ad uso irrigazione agricola e irrigazione aree verdi aziendali in sostituzione di quello esistente COMUNE: Imola (BO) Loc. Sasso Morelli RICHIEDENTE: C.L.A.I. Soc. Coop. Agricola CODICE PRATICA N. BO22A0038
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4685 del 05/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Autorizzazione alla perforazione di pozzo ad uso irrigazione agricola e irrigazione aree verdi aziendali in sostituzione di quello esistente

COMUNE: Imola (BO) Loc. Sasso Morelli

RICHIEDENTE: C.L.A.I. Soc. Coop. Agricola

CODICE PRATICA N. BO22A0038

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DELL'UNITA' DEMANIO IDRICO

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con

Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico per l'Unità Demanio Idrico alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per

l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Richiamata la concessione rilasciata ditta C.L.A.I. Soc. Coop. Agricola P.IVA 00502551203 con sede legale in Comune di Imola (BO), via Gambellara, 62A con determinazione n. 4228 del 20/08/2018 ad uso irrigazione aree verdi aziendali (pratica BO01A1870/05RN01);

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 07/06/2022 con il n. PG/2022/93824 (pratica BO22A0038), presentata dalla ditta C.L.A.I. Soc. Coop. Agricola P.IVA 00502551203 con sede legale in Comune di Imola (BO), via Gambellara, 62A, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesta la **variante della concessione** di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con determinazione n. 4228 del 20/08/2018 con le seguenti modifiche:

- sostituzione del pozzo di profondità 38 m con un nuovo pozzo in sostituzione di profondità 200 m, ad uso irrigazione agricola e irrigazione aree verdi aziendali;

- aumento del volume annuo da 7.000 mc/anno a 16.000 mc/anno poiché con il nuovo pozzo si intende irrigare anche un'area agricola con i fabbisogni così ripartiti: aree verdi aziendali aventi una superficie di ha 2,63 per un volume annuo di 3.155 mc; irrigazione agricola di un terreno avente una superficie di ha 7,13 per un volume annuo di 12.828 mc;

- aumento della portata massima da 1,5 l/s a 20;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di variante sostanziale e di autorizzazione alla perforazione di pozzo ai sensi rispettivamente dell'art. 31 comma 1, e dell'art. 16 del R.R. 41/2001;

- l'istanza di variante della concessione comporta la richiesta di autorizzazione alla perforazione di n.1 pozzo della profondità di 200 m, sul terreno di proprietà della ditta richiedente, censito nel NCT del Comune di Imola (BO) al Foglio 44 mappale 327, ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile all'uso "irrigazione attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico", calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2, lett. d) della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. Come precisato dalla D.G.R. 2242 del 29/12/2005, secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa,

corrispondente al canone più elevato tra quelli riferiti ai diversi usi richiesti, poiché la risorsa non è quantificabile per tipologia d'uso, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del R.R. 41/2001;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER al Fasc. n. 236 in data 03/08/2022 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto:

- della mancata trasmissione da parte della Città metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 12/07/2022 con il prot. n. PG/2022/114711, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

- del parere del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale acquisito agli atti in data 13/07/2022, con n. PG/2022/116173, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

L'area interessata ricade nell'area dominata dall'impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo denominato "Selice Nord - Ovest" per il quale si prevede un futuro sviluppo acquedottistico, con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del distretto Selice Ovest, in località Sasso Morelli in Comune di Imola (BO).

Si ritiene pertanto necessario che la concessione in oggetto sia di durata limitata, condizionata alla messa in servizio dell'impianto irriguo medesimo, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 64 e 68 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, nonché dagli artt. 22 e 33 del citato Regolamento Regionale 41/2001.

Preso atto che i quantitativi richiesti sono:

- **inferiori** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016 per quanto concerne il prelievo per l'uso irrigazione agricola;
- **inferiori** rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016 per quanto concerne il prelievo per l'uso irrigazione aree verdi aziendali;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene:

- fino alla profondità di 106 m dal p.c. nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Santerno - Confinato superiore" codice ER 0510ER-DQ2-CCS, con stato quantitativo buono, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, caratterizzato nel punto di derivazione da soggiacenza piezometrica compresa tra 5 e 10 m. dal piano campagna, da trend piezometrico positivo (+0,1 m/a) e da subsidenza compresa tra -10 e -7,5 mm/a;

- dalla profondità di 106 m fino a 200 m dal p.c. nel corpo idrico sotterraneo "Pianura Alluvionale - Confinato inferiore" codice ER 2700ER-DQ2-PACI, con stato quantitativo buono, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, caratterizzato nel punto di derivazione da soggiacenza piezometrica compresa tra 10 e 15 m. dal piano campagna, da trend piezometrico negativo (-0,1 m/a) e da subsidenza compresa tra -10 e -7,5 mm/a;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" le derivazioni, nei corpi idrici di interesse, ha impatto moderato e criticità bassa per il corpo idrico superiore e media per il corpo idrico inferiore e pertanto comporta un rischio ambientale ma può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Valutato che:

- a parità di condizioni di stato quantitativo, sia da preferire che la derivazione avvenga nel corpo idrico più superficiale "Conoide Santerno - Confinato superiore" codice ER 0510ER-DQ2-CCS, in condizioni piezometriche migliori rispetto a quello più profondo "Pianura Alluvionale - Confinato inferiore" codice ER 2700ER-DQ2-PACI;

- a parità di rischio ambientale, per gli usi non pregiati (diversi dal consumo umano) è da privilegiare lo sfruttamento dell'acquifero più superficiale, così come raccomandato nella DGR 1195/2016 della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione alla perforazione del pozzo, con le modalità di progetto presentate, alle condizioni indicate nel presente atto, tra cui, in particolare:

- il pozzo di profondità 38 m oggetto di sostituzione dovrà essere chiuso a regola d'arte;
- la scadenza della concessione sarà fissata fino alla data del 31/12/2026;
- deve essere prevista una riduzione del prelievo a 10 l/s in relazione alla congruità del prelievo con i fabbisogni richiesti;

- la perforazione dovrà essere eseguita prioritariamente fino alla profondità di 106 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 200 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alla profondità stabilita;
- deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
- deve essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno - e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2022, in riferimento alla pratica BO01A1870/05RN01;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad **€ 230,00**;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione di perforazione del pozzo per sostituzione del pozzo esistente alle condizioni indicate negli **allegati** parti integranti del presente atto:

- **Allegato 1:** Prescrizioni di realizzazione della perforazione;
- **Allegato 2:** Prescrizioni di chiusura del pozzo pre-esistente e non più utilizzato;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta C.L.A.I. Soc. Coop. Agricola P.IVA 00502551203 con sede legale in Comune di Imola (BO), via Gambellara, 62A, l'**autorizzazione alla perforazione di n. 1 pozzo** sul terreno di proprietà della ditta richiedente, censito nel NCT del Comune di Imola (BO), al Foglio 64 mappale 327, fino alla profondità massima di 200 m dal p.c., ad uso irrigazione agricola e aree verdi aziendali, **alle seguenti condizioni:**

- la perforazione dovrà essere eseguita **prioritariamente** fino alla **profondità di 106 m**, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 200 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alla profondità stabilita;
- l'autorizzazione è **accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001 e sarà soggetta a specifiche prescrizioni che saranno disposte nella concessione:
 - *la scadenza della concessione sarà fissata fino alla data del 31/12/2026;*
 - *deve essere prevista una riduzione del prelievo a 10 l/s in relazione alla congruità del prelievo con i fabbisogni richiesti;*
 - *deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;*
 - *deve essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno - e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;*
- l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

- l'autorizzazione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del R.D. 1775/1933 e dell'art.33 del R.R. 41/2001;

2) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **ALLEGATO 1 - "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE"** parte integrante e sostanziale della presente determina;

3) la chiusura del pozzo esistente dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **ALLEGATO 2 - "PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DEL POZZO PRE-ESISTENTE E NON PIU' UTILIZZATO"** parte integrante e sostanziale della presente determina;

4) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza del demanio idrico;

5) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.

7) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Ubaldo Cibir

ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

- 1) la perforazione dovrà essere eseguita prioritariamente fino alla profondità di 106 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 200 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alla profondità stabilita e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente.

In generale, il pozzo potrà essere di tipo plurifalda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

Il diametro massimo del pozzo non dovrà superare i 225 mm;

- 2) si provveda al riempimento, mediante cemento bentonite iniettato a pressione dal basso verso l'alto, dell'intercapedine tra il perforo e la colonna, a partire dal tetto del livello acquifero captato fino al piano campagna. In caso di colonna di captazione multi falda, dovrà essere inserito uno strato sufficientemente isolante di compactonite tra un filtro e l'altro, nell'intercapedine perforo-colonna;
- 3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;
- 4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria e conducibilità elettrica;
- 5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche piezometriche della falda

derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

- 6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

- 7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:
 - tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
 - modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificano cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
- 8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;
- 9) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- 10) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo la Provincia di Bologna - Ufficio Attività Estrattive - per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa;
- 11) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Misure in situ

- 12) A fine lavori si dovrà misurare il livello statico della falda;
- 13) A fine lavori si dovrà inoltre:
- effettuare una prova di pompaggio sull'acquifero oggetto di captazione (eseguita ad almeno 4 gradini di portata di cui l'ultimo superiore alla portata massima di esercizio richiesta);
 - definire la portata critica di esercizio (curva caratteristica del pozzo);

Smaltimento materiali di perforazione

- 14) I materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio dei pozzi e dei piezometri, dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

- 15) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione a questo Servizio. La ripresa dei lavori dovrà essere autorizzata dal medesimo;
- 16) ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata e assentita dal Servizio.

Comunicazioni

- 17) il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;
- 18) il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi.
La comunicazione dovrà essere corredata da:
- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;
 - una Relazione Tecnica contenente:
 - la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni;
 - la misura del livello piezometrico statico della falda;

- i dati della prova di pompaggio eseguita; la piezometria statica/dinamica della falda oggetto di captazione per ogni gradino di portata; la definizione della portata critica di esercizio e dei parametri idrodinamici dell'acquifero e relativo raggio di influenza;
 - l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche dell'impianto di collegamento su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva;
 - cartografia alla scala 1:5.000, del sito d'interesse con relativa indicazione del pozzo e delle relative coordinate geografiche UTMER;
 - la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento dei pozzi;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di temperatura e volume installati.
- 19) Il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla legge n. 464/84 a comunicare i dati di perforazioni spinte oltre i 30 metri dal piano campagna, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;**

ALLEGATO 2 - Prescrizioni di chiusura del pozzo pre-esistente e non più utilizzato

Tombamento del pozzo

1. rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo: tubazioni, pompe, cavi etc.;

2. lavaggio e pistonaggio del pozzo fino alla profondità di perforazione; misura del livello statico della falda dopo un opportuno periodo di attesa sufficiente al ripristino delle condizioni idrostatiche;

3. al fine di impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il foro e la camicia di rivestimento, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

1. dal fondo pozzo al tetto dell'acquifero drenato si dovrà procedere al riempimento completo del tubo di rivestimento con una miscela bentonitica in grani. In corrispondenza dei tratti non filtranti, potrà essere usata boiaccia cementizia mista a bentonite. La cementazione della miscela dovrà essere tale da prolungarsi, senza segregazioni, all'interno del tubo, per l'intera lunghezza interessata;

2. la miscela bentonitica dovrà essere pompata con pressione sufficiente, dal basso verso l'alto, partendo da fondo pozzo, attraverso un tubo di lunghezza e di diametro adeguato, provvisto all'estremità di un idoneo tampone o packer, ove possibile. Quest'ultimo dovrà essere ben posizionato al di sopra del tetto dell'acquifero drenato. Il materiale di iniezione dovrà essere sufficientemente fluido per passare attraverso i filtri della colonna e penetrare, fino a intasamento, sia nel dreno interposto con il foro, sia parzialmente nell'acquifero;

3. dal tetto dell'acquifero drenato fino a bocca pozzo (vedi punto successivo) si procederà al riempimento della tubazione con boiaccia cementizia iniettata dal basso verso l'alto;

4. la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

4. In caso di pozzi tubolari in cemento di grande diametro e bassa profondità captanti falde freatiche superficiali,

procedere al riempimento del pozzo con miscela di materiale granulare di piccolo diametro, inerte, certificato, proveniente da cave autorizzate. E' vietato utilizzare materiale di rifiuto e/o proveniente da demolizioni.

Comunicazioni

5. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, la ditta dovrà comunicare al Servizio la data di inizio delle operazioni di tombamento con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi;

6. Alla fine dei lavori dovrà essere trasmessa una Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice.

7. Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione del tombamento del pozzo, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate (anche con video ispezione) e motivate nella Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura trasmessa al Servizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.